



Bruxelles, 8.4.2021
COM(2021) 156 final

2021/0082 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sul trasporto aereo tra lo Stato del Qatar, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo sul trasporto aereo tra lo Stato del Qatar (di seguito "Qatar") e l'Unione europea e i suoi Stati membri (di seguito "l'accordo") è stato negoziato dalla Commissione sulla base dell'autorizzazione ricevuta dal Consiglio il 7 giugno 2016. Il [xx] l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Qatar, dall'altra, hanno firmato l'accordo inteso, tra l'altro, ad agevolare l'ampliamento delle opportunità del trasporto aereo internazionale, assicurando standard elevati per evitare abusi nei mercati aperti e massimizzando i vantaggi per i consumatori, l'intera catena del valore e i lavoratori nel settore dell'aviazione.

- **Contesto generale**

Le direttive di negoziato stabiliscono l'obiettivo generale di negoziare un accordo globale relativo al trasporto aereo al fine di aprire in modo graduale e reciproco l'accesso al mercato, rafforzare la cooperazione e la convergenza sul piano normativo nonché garantire una concorrenza equa e condizioni trasparenti.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La conclusione da parte dell'UE di accordi sul trasporto aereo è un elemento chiave nello sviluppo della politica estera dell'UE in materia di aviazione, come indicato nelle comunicazioni della Commissione COM (2012) 556 final "La politica estera dell'UE in materia di aviazione - Affrontare le sfide future" e COM (2015) 598 final "Una strategia per l'aviazione in Europa". Il Qatar è uno dei mercati in più rapida espansione al di fuori dell'UE. Quasi tutti gli Stati membri hanno già concesso il pieno accesso al mercato tramite i loro accordi bilaterali vigenti in materia di servizi aerei con il Qatar prima della firma dell'accordo. In tali accordi bilaterali mancano tuttavia adeguate disposizioni su determinate questioni come la concorrenza leale, la trasparenza o le questioni sociali, essenziali per evitare gli abusi su un mercato liberalizzato; tali disposizioni sono ora tutte incluse nell'accordo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni dell'accordo prevalgono sulle disposizioni in materia previste dagli accordi bilaterali vigenti relativi ai servizi aerei fra Stati membri e Qatar. È tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti derivanti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente accordo, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.

A norma del regolamento (UE) 2019/712 sulla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, qualsiasi misura adottata sulla base del regolamento stesso deve rispettare gli obblighi internazionali, compresi quelli del presente accordo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le disposizioni dell'accordo prevalgono sulle disposizioni in materia delle intese vigenti stipulate da singoli Stati membri. Per tutti i vettori aerei dell'Unione europea, l'accordo crea contemporaneamente parità e uniformità di condizioni per l'accesso al mercato e stabilisce nuove disposizioni per la cooperazione e la convergenza tra l'Unione europea e il Qatar sul piano normativo in settori di fondamentale importanza per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei. Tali disposizioni possono essere adottate esclusivamente a livello dell'Unione.

L'intervento dell'Unione consentirà di conseguire in modo più efficace gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

L'accordo permette di estendere simultaneamente le condizioni in esso previste ai 28 Stati membri, con l'applicazione delle stesse norme senza alcuna discriminazione e con benefici per tutti i vettori aerei dell'Unione indipendentemente dalla loro nazionalità. L'accordo comprende disposizioni esaustive in materia di sovvenzioni, pratiche anticoncorrenziali e trasparenza e solidi meccanismi per farle rispettare, contribuendo in tal modo a creare condizioni di parità per i servizi aerei tra l'UE e il Qatar e per i servizi aerei, operati tramite il Qatar, tra l'UE e altre destinazioni, ad esempio in Asia. Nessuno degli accordi bilaterali vigenti degli Stati membri in materia di servizi aerei contiene disposizioni analoghe.

L'accordo garantisce inoltre a tutti i vettori aerei dell'Unione l'accesso a opportunità commerciali come quelle relative all'assistenza a terra, al code-sharing, all'intermodalità nonché la possibilità di stabilire liberamente i prezzi ed elimina l'obbligo per i vettori aerei dell'Unione di collaborare con un partner locale per stabilire sedi locali in Qatar. Nell'accordo sono inoltre presenti disposizioni in materia sociale in linea con quelle incluse negli accordi commerciali internazionali dell'UE, che impegnano le parti a migliorare le politiche sociali e del lavoro conformemente ai loro impegni internazionali, in particolare nel contesto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Nessuno degli accordi bilaterali vigenti degli Stati membri in materia di servizi aerei contiene disposizioni analoghe.

- **Proporzionalità**

È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri e del Qatar, incaricato di discutere delle questioni relative all'attuazione dell'accordo. Il comitato misto promuove gli scambi a livello di esperti e può esaminare settori potenzialmente idonei a un'ulteriore estensione dell'accordo.

Gli Stati membri continuano inoltre a svolgere i loro tradizionali compiti amministrativi nell'ambito del trasporto aereo internazionale, ma sulla base di norme comuni applicate in maniera uniforme.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Accordo internazionale.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale. Durante i negoziati sono stati consultati anche i portatori di interessi e le parti sociali dell'intera catena di valore dell'aviazione, in particolare i sindacati. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Sintesi dell'accordo proposto**

L'accordo è costituito dal testo di base, che contiene i principi fondamentali, e da due allegati: l'allegato I sulle disposizioni transitorie e l'allegato II sull'applicabilità geografica dei diritti di quinta libertà ai servizi "all-cargo".

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sul trasporto aereo tra lo Stato del Qatar, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione XXXX/XX del Consiglio, l'accordo sul trasporto aereo tra lo Stato del Qatar, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato il XX, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri.
- (3) È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo sul trasporto aereo tra lo Stato del Qatar, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento d'approvazione di cui all'articolo 29 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*